

DECRETO IMU **PRINCIPALI DISPOSIZIONI FISCALI**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 102/2013 **in vigore dal 31 agosto 2013** che interviene sull'IMU.

Si riportano di seguito le novità d'interesse:

ABOLIZIONE DELLA PRIMA RATA IMU

Per l'anno 2013 è abolita la prima rata IMU sugli immobili per i quali era stata prevista la sospensione del pagamento fino al 16 settembre 2013.

Si rammenta che gli immobili per i quali è stata abolito il pagamento della prima rata IMU per i quali quindi **non si dovrà effettuare alcun versamento al 16 settembre p.v.** sono:

- **abitazione principale** (ad esclusione degli immobili rientranti nelle categorie catastali A/1, immobili signorili, A/8, ville e A/9 castelli, palazzi artistici o storici);
- **unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;**
- **terreni agricoli e fabbricati rurali.**

ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU

Per l'anno 2013 **non è dovuta la seconda rata IMU** per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (**c.d. immobili merce**).

È stato altresì previsto che tali immobili, sempre, fin tanto che non permanga la destinazione di vendita e non siano in ogni caso locati **a decorrere dall'anno 2014 sono esenti dall'IMU.**

ESTENSIONE DELLA DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

È riconosciuta l'applicazione della detrazione per abitazione principale anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi **per le case popolari (IACP) o dagli Enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli IACP.**

ESENZIONE IMU IMMOBILI UTILIZZATI DA ENTI NON COMMERCIALI PER ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

A decorrere dal 2014 **sono esenti dall'IMU anche gli immobili degli Enti non Commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica** con modalità non commerciali.

ASSIMILAZIONE AD ABITAZIONE PRINCIPALE

Gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite dai soci assegnatari ad abitazione principale e relative pertinenze, sono equiparate all'abitazione principale. ne deriva che agli stessi sono applicate gli stessi benefici (detrazione, aliquote agevolate.....).

A decorrere dal 2014 la stessa assimilazione è effettuata per gli immobili di civile abitazione destinati ad alloggi sociali (DM 22.04.2008).

ABITAZIONE PRINCIPALE "MILITARI E POLIZIOTTI"

Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dai seguenti soggetti:

- personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare
- personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
- personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- personale appartenente alla carriera prefettizia.

Nel decreto in esame vengono riportate altresì modifiche in materia di TARES, CEDOLARE SECCA E IRPEF:

CEDOLARE SECCA

La cedolare secca è fissata nella misura del **21%**; tale percentuale è ridotta al **19%** per i contratti di locazione stipulati in base all'articolo 2 comma 3.8 della Legge 431/1998 (cosiddetti contratti "concordati").

Nel decreto in argomento la predetta aliquota del 19% è ridotta al 15%.

RIDUZIONE DETRAIBILITÀ POLIZZA VITA/INFORTUNI IN DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Per l'anno 2013 il tetto massimo su cui calcolare il 19% di detraibilità delle polizze vita/infortuni è ridotto da € 1.291,00 a € 630,00.

A decorrere dal 2014 l'importo di € 630,00 **sarà ulteriormente ridotto a € 230,00.**

TARES

Per l'anno 2013 il comune potrà stabilire di applicare la TARES tenendo conto dei seguenti criteri e nel rispetto del principio "chi inquina paga":

- a) commisurazione della tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- b) determinazione delle tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
- c) commisurazione della tariffa tenendo conto, altresì, dei criteri previsti dal DPR 158/1999;
- d) introduzione di ulteriori riduzioni ed esenzioni;

Il comune predispose e invia ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo tenendo conto dei nuovi criteri sopra esposti.